

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"GRUPPO ARTISTICO DESIANO (GAD) - APS"



Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "Gruppo artistico desiano (GAD) - Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Desio (MB) e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
6. L'associazione è apolitica e senza scopo di lucro.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere la conoscenza dell'arte in ogni sua espressione, inserendosi nella vita civica di Desio e dei paesi limitrofi, con la promozione di manifestazioni a vari livelli, promuovendo le tradizioni, le culture e il folklore del territorio.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - organizzare manifestazioni d'arte a carattere espositivo e museale, anche per promuovere il lavoro degli stessi soci;
 - gestire corsi di acquerello /pittura/tecniche varie;
 - organizzare corsi di storia dell'arte e dibattiti culturali;
 - organizzare gite culturali.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - a) i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
 - c) i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea/dal consiglio direttivo.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo/dall'Assemblea.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
 - d) è fatto obbligo agli associati di informare il Consiglio del Direttivo su eventuali modifiche dati anagrafici (indirizzo), cellulare, mail

Art. 8

1. La c
2. L'as
- consig
- event
- comu
- event
3. L'a
- può e
4. La
5. La
- sogge
- degli
- (PEC)
6. L'/
- gli ar

Art.

1. L'
- indir
2. Le
- beni
- docu
- dire
- con

Art.

1. C
- a) l'
- b) i
- c) il
- d) l
- e) l
- 2.
- coi
- 3.
- co
- pe

Ar

- 1.
- l'u
- 2.
- fc
- ar
- 3
- d
- è
- 4
- 5
- a
- è

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. All'a
unitam
8. I co
bilanci
respor
9. Gli
relativ
10. I v
maggi
11. È
accert
12. Di
è con
Assen

Art. 1

1. Il
rappr
sono
che i
2. Es
dell'A
3. Il c
tra gl
4. No
fallit
o l'in
5. I c
dura

Art. :

1. Il c
a) cc
statu
b) de
c) ar
d) p
dell'
e) p
attiv
f) pr
g) p
attiv
h) c
app
i) ac
j) ac
k) d
l) p
m)
n) r
nor

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;

g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

k) deliberare in merito all'esclusione di soci;

l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- u) gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

nel cor
del ma
2. Alla
3. Qua
convoc
comur
4. Il Co
organi
et aeq

Art. 2:

1. L'as
- a) il lib
- b) il lib
- c) il lib
- d) il lib
- e) il re
2. I lib
- tenuti
3. I ve
- della c
4. Ogr

Art. 2:

1. Le e
- a) quc
- b) cor
- c) con
- d) dor
- e) ren
- f) riml
- g) for
- modic
- h) eni
- comr
- i) corr
- j) enti
- mezzi
- k) altr
- l) eve

Art. 2

1. L'e
2. Il l
- secon
- apprc
3. Il b
- 3, del
4. Ne
- del T
- l'app
- decre

- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il presidente onorario

l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio del direttivo ma senza diritto di voto.

La carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso.

Art. 20 – Il direttore artistico

E' una figura esterna al consiglio direttivo dell'associazione.

Coordina le attività artistiche per le quali collabora con il consiglio direttivo

E' tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo tutte le volte che quest'ultimo lo ritenga necessario allo svolgimento della seduta

Nello svolgimento della propria attività, il direttore artistico è tenuto ad avere preventiva approvazione della sostenibilità economica delle sue proposte da parte del consiglio direttivo

Art. 21 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22– Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio,

5. La b
essere

Art. 21

1. L'as
riserve
117/2

2. Il p
entrat
civich

Art. 2

1. Tut
conne
2. L'as
deriva

Art. 2

1. In c
del Re
destir
liquid
devol
dell'a

Art. 2

1. Pe
princi

- al nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.
- e 2. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.
- al 3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.
- ri 4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il registro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

li 5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono
e essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

i **Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

i **Art. 27 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

i **Art. 28 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

i **Art. 29 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.





VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO N. 1/2022

Nella data sabato 26/11/2022, alle ore 16.00 presso la Sala Pertini di Desio (MB) – via Antonio Gramsci, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, come previsto e regolamentato dallo statuto, come da convocazione inviata agli associati in data 11/11/2022 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1- MODIFICA STATUTO SOCIALE E APPROVAZIONE (DIVENTARE APS)
- 2- ORGANIZZAZIONE EVENTO 8 DICEMBRE
- 3- VARIE ED EVENTUALI

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente ALDA PITZALIS che propone come segretaria verbalizzante la segretaria dell'associazione FABIANA IBBA che accetta.

Sono presenti n. 39 associati su 42 iscritti di cui n. 21 in presenza e n. 18 per delega.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 14 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta.

1) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E APPROVAZIONE (DIVENTARE APS)

La presidente invita la segretaria a prendere la parola per spiegare ai soci i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto e cosa vuol dire diventare APS.

La segretaria spiega che le APS (Associazioni di Promozione Sociale) – ai sensi del Dlgs 117/2017- sono Enti del Terzo Settore costituiti sotto forma di associazione, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del predetto decreto, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati e devono essere iscritte al Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). I vantaggi che ne derivano sono agevolazioni fiscali e non. Si possono chiedere contributi al Comune per le attività di interesse generali dell'associazione, intervento di sponsor nei progetti, organizzare viaggi in favore dei soci, si possono ricevere erogazioni liberali, chiedere il 5 x 1000, e partecipare ai bandi pubblici per ricevere contributi da utilizzare nei progetti.

La presidente propone in accordo con il Consiglio Direttivo di approvare direttamente un nuovo statuto perché più pratico rispetto alla modifica di solo alcune parti del vecchio statuto, per adeguarlo al dlgs 117/17 e diventare a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS).

La presidente legge il nuovo statuto e si alterna con la segretaria a dare delucidazioni e approfondire alcuni punti.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto sociale così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità alzata di mano

Favorevoli 39

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto sociale posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore nella sezione corrispondente alla categoria di ETS individuata.

Si autorizza la presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) ORGANIZZAZIONE EVENTO 8 dicembre

I soci pittori sono già al corrente di questa iniziativa, organizzata dall'Associazione Arden di Desio che ha invitato i nostri soci ad una mostra itinerante che consiste nell'esporre delle opere nei negozi del centro desiano. La presidente spiega le modalità di consegna dei quadri per l' esposizione

3) VARIE ED EVENTUALI

3a- La presidente mette al corrente i soci dell'incontro avvenuto in Comune con i rappresentanti delle associazioni che occupano lo spazio dato in affitto dal Comune per le loro sedi, ed il Sindaco, l'assessore ai servizi sociali e la dirigente economista per discutere degli aumenti triplicati delle spese di luce e riscaldamento. E' stato chiesto di rivedere la ripartizione delle spese oppure di abbassare il costo dell'affitto della sede. La presidente riferisce che siamo ancora in attesa di ricevere una risposta da parte del Comune.

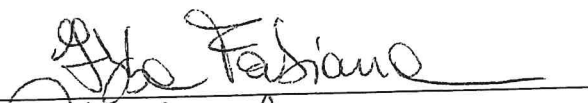
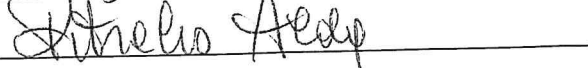
I soci approvano.

Al termine della discussione la presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno e, non essendoci null'altro da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.00 dello stesso giorno, dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel libro dei verbali delle assemblee.

La Segretaria

La Presidente

ELENCO SOCI VOLONTARI – GRUPPO ARTISTICO DESIANO APS (GAD)

CONSIGLIO DIRETTIVO

COGNOME, NOME E ANAGRAFICA	CARICA	NOTE
PITZALIS ALDA – VIA PIRANDELLO 103 – 20832 – DESIO - MB	PRESIDENTE E SOCIA VOLONTARIA	
CATTO MONICA – VIA A. VOLTA 98 – 20832 – DESIO - MB	VICE PRESIDENTE E SOCIA VOLONTARIA	
IBBA FABIANA – VIA G. BOSIO 6 – 20832 – DESIO - MB	SEGRETARIA E SOCIA VOLONTARIA	
DEFILIPPI ANNA MARIA – VIA MOSE' BIANCHI 27 – 20851 – LISSONE - MB	SOCIA VOLONTARIA	
DENOVA ANTONIO CARLO – VIA MARCO POLO 7 – 20831 – SEREGNO - MB	SOCIO VOLONTARIO	
LO MAGLIO LUISA – PIAZZA MARTIRI DI FOSSOLI 19 – 20832 – DESIO - MB	SOCIA VOLONTARIA	
ROSATTI NADIA – VIA SAN VINCENZO 66 – 20832 – DESIO - MB	SOCIA VOLONTARIA	
STUCCHI GIANCARLA – VIA BELLINGERI 10 - 20832 – DESIO - MB	SOCIA VOLONTARIA	



Ai/Alle Signori/e

Soci dell'Associazione GRUPPO ARTISTICO DESIANO

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Soci dell'Associazione Gruppo Artistico Desiano sono convocati in Assemblea straordinaria in prima convocazione il giorno 25/11/2022 alle ore 6,00 ed in seconda convocazione **sabato 26 novembre 2022 alle ore 16,00** presso la Sala Pertini di Desio per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

- 1 – MODIFICA STATUTO SOCIALE E APPROVAZIONE (DIVENTARE APS)
- 2 – ORGANIZZAZIONE EVENTO 8 DICEMBRE
- 3 – VARIE ED EVENTUALI

Distinti saluti.

Data, 11/11/2022

il Presidente ALDA PITZALIS

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

ollo formale de
amento con ad

E RISERVATA ALL'UFFICIO

RIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
					SERIE NUMERO DATA
3	171	16/01/2023	REGISTRO ALTRO ERARIO	0,00 200,00	TM323L000171000YG codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
			ALTRE AZIENDE	0,00	DA A IMPORTO
			TOTALE	200,00	

ssi all'ordine dello
di versamento. N
;

ORTO VERSATO
EURO 200,00
TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

CE UFFICIO
TM3
Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

DRO A DATI GENERALI
UFFICIO DI:
Foglio N. / di tot.
N. DI REPERTORIO

imibile dalla tabel
con il codice fisca

EDENTE
EGISTRAZIONE
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE
P T Z L F R 5 4 B 5 5 D 2 8 6 W
DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO
DATA FINE PROROGA
LOGIA DELL'ATTO
GISTRAZIONE
ADEMPIMENTO
USO ABITATIVO

samento e l'anno
vincia/mese rif.,

DRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO
CODICE FISCALE
9 1 1 1 3 3 1 0 1 5 4
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTISTICO DESIANO

d'imposta non co

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA
DATA DI NASCITA
SESSO

mal occorre pro
effettuato per equ

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE
PROVINCIA VIA O PIAZZA
M B GRAMSCI
N. CIVICO
12

stondato diventa

CODICE FISCALE
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

ie se pari a zero

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA
DATA DI NASCITA
SESSO

condo e terzo del

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE
PROVINCIA VIA O PIAZZA
N. CIVICO

ro secondo il tas

CODICE FISCALE
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

decimale.

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA
DATA DI NASCITA
SESSO

"Eario" e "rate
oni di seguito fo

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE
PROVINCIA VIA O PIAZZA
N. CIVICO

sere prelevato a
mpati i codici tr

CODICE FISCALE
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

i dalla dichiarazi
i di pari importo

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA
DATA DI NASCITA
SESSO

F. Relativamen
ve indicare per

CODICE FISCALE
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

li rate prescelto
all'acconto e ch

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA
DATA DI NASCITA
SESSO

agenti della ris
formula: C x i

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE
PROVINCIA VIA O PIAZZA
N. CIVICO

ella seconda.

CODICE FISCALE
COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

tenendo prese
sezioni; infat
zione); il mode
edenza di cred
o anche nel co

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
PROVINCIA
DATA DI NASCITA
SESSO

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE
PROVINCIA VIA O PIAZZA
N. CIVICO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE P T Z L F R 5 4 B 5 5 D 2 8 6 W	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	N. DI REPERTORIO
TIPOLOGIA DELL'ATTO REGISTRAZIONE			Foglio N. / di tot.

QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

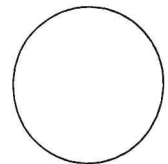
NORD	CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA (es. proprietari)	/	AVVENTIC (es. n. 2)
							/	
							/	
							/	
							/	
							/	
							/	
							/	

TOTALE VALORE

- (1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definiti

QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI

NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO

Sigillo notarile o timbro dell'ufficio
cui è addetto l'Ufficiale rogante

Firma del richiedente la registrazione

Copia per l'ufficio